Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 DICEMBRE 2015, N. 49591: il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è ascrivibile al titolare dell'impresa per omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata.

«…il reato previsto dall'art. 256, comma primo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

49591/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/11/2015

SENTENZA
N. 3578/2015

REGISTRO GENERALE
N. 19715/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMEDEO FRANCO	- Presidente -
Dott. LUCA RAMACCI	- Rel. Consigliere -
Dott. ELISABETTA ROSI	- Consigliere -
Dott. ANDREA GENTILI	- Consigliere -
Dott. ENRICO MENGONI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SEGANFREDDO GIUSEPPE N. IL 21/05/1934

avverso la sentenza n. 30/2013 TRIBUNALE di VICENZA, del 29/04/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S. Salzano
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. L. Puccetti in sost. Avv. G.M. Scalorecchi

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza emessa il 29/4/2014, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha affermato la responsabilità penale di **Giuseppe SEGANFREDDO** per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152\06, perché, quale legale rappresentante della «DITTA SEGANFREDDO GIOVANNI s.p.a.», effettuava attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, consistenti in materiale proveniente da demolizione.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, rilevando che il giudice del merito avrebbe errato nel ricostruire la vicenda, nell'individuare il soggetto responsabile ed il momento consumativo del reato.

Osserva, a tale proposito, che gli esiti probatori del procedimento avrebbero escluso il conferimento di rifiuti da parte della società, risultando che la presenza dei rifiuti sul posto era risalente nel tempo ed analizza nel dettaglio le risultanze dell'istruzione dibattimentale.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare la prescrizione del reato, da tempo maturata.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Occorre preliminarmente osservare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che le censure formulate nell'atto di impugnazione fanno quasi esclusivamente riferimento ad una condotta di abbandono di rifiuti che non è, tuttavia, quella contestata nel caso in esame, avendo l'imputazione espressamente ad oggetto le attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti, evidentemente in assenza di titolo abilitativo.

L'art. 183, comma 1, lett. o) d.lgs. 152\06 descrive la raccolta come «*il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento*».

La successiva lettera aa) definisce inoltre lo stoccaggio come «*le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta*».

Il punto D15 dell'allegato B alla parte quarta riguarda il «*deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*».

Le operazioni cui si riferisce l'allegato B sono quelle di smaltimento, definito dalla lettera z) dell'art. 183 d.lgs. 152\06 come «*qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento*».

Tra le operazioni descritte nell'allegato B figura, al punto D1, il «*deposito sul o nel suolo*» che, sulla base di quanto riportato in sentenza, sembra essere quella rilevante nel caso di specie.

2. Risulta infatti dalla decisione impugnata che, all'atto dell'accertamento da parte della polizia giudiziaria presso l'area di cava nella disponibilità della società del ricorrente, il 2/7/2009, venivano sorpresi due operai intenti a «*vagliare*» «*qualche centinaio di metri cubi*» di «*materiale composto da terre e rocce e rifiuti provenienti da demolizione stradali ed edili di varia natura (pezzi di cemento, pezzi di asfalto, altre demolizioni, mattoni)*».

Ad un successivo sopralluogo del 10/7/2009 erano state realizzate «*7 trincee sul fondo di cava, sia sulla porzione di area destinata esclusivamente all'attività di cava, sia sulla porzione destinata all'attività di recupero rifiuti*».

Sempre da quanto specificato in sentenza, emerge che tale attività aveva come finalità la «*ricomposizione mediante riempimento*» della cava ad attività ormai cessata.

Sulla base di quanto verificato in fatto dal Tribunale, dunque, appare corretto il riferimento, effettuato nell'imputazione, alle attività di gestione in esso indicate, mentre del tutto inconferenti risultano i richiami del ricorrente ad attività di abbandono. mai contestata.

3. Risulta parimenti rilevato in fatto dal giudice del merito che dette attività

erano svolte, quanto meno in parte, sulla zona di cava nella quale non era autorizzata l'attività di recupero (peraltro diversa da quelle accertate dalla polizia giudiziaria) e che l'area oggetto dell'intervento era accessibile ai soli dipendenti della società ed, infatti, tali erano coloro che vennero trovati sul posto.

L'attività di gestione illecita veniva dunque svolta nella sede operativa della società, indicata anche nel capo di imputazione ed era certamente obbligo del legale rappresentante della società medesima, in assenza di particolari assetti societari o specifiche deleghe di funzioni, prendere cognizione della violazione di specifici obblighi di legge da parte dei dipendenti, considerando anche che egli avrebbe beneficiato dei vantaggi conseguiti dalla società dall'inosservanza delle specifiche disposizioni in materia di rifiuti.

Va peraltro ricordato, a tale proposito, che la responsabilità per la attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda (Sez. 3, n. 47432 del 5/11/2003, Bellesini ed altri, Rv. 226868. Conf. Sez. 3, n. 19332 del 11/3/2009, Soria, non massimata; Sez. 3, n. 23971 del 25/5/2011, Graniero, Rv. 250485. Vedi anche Cass. Sez. 3, n. 45932 del 3/5/2013, Manti, non massimata; Sez. 3 n. 15989 del 14/3/2007, Minella, non massimata).

4. Va pertanto ribadito che ***il reato previsto dall'art. 256, comma primo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata***.

5. A fronte di ciò, il motivo di ricorso in esame prospetta una lettura alternativa delle emergenze probatorie, inammissibile in sede di legittimità, con richiami ad atti del processo la cui consultazione è preclusa a questa Corte.

Basti ricordare, a tale proposito, che la consolidata giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano. ad esempio,

limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all'articolo 606 cod. proc. pen. dalla Legge 46\2006, Sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008 (dep. 2009), Campanella, Rv. 243247 ; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155; Sez. 6, n. 14054 del 24/3/2006, Strazzanti, Rv. 233454; Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708).

Sotto tale profilo, tuttavia, la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo il giudice del merito effettuato una valutazione complessiva degli elementi fattuali offerti alla sua attenzione del tutto priva di contraddizioni, con la conseguenza che ciò che il ricorrente richiede è, in sostanza, come si è detto, una inammissibile rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

6. Per ciò che concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, all'atto della pronuncia della sentenza impugnata, la prescrizione del reato non era affatto maturata.

Invero, il Tribunale ha dato atto del fatto che, al momento del sopralluogo da parte della polizia giudiziaria, il 2 luglio 2009, le operazioni di gestione erano in corso di effettuazione, tanto che dipendenti della società vennero trovati sul posto intenti a «*vagliare*» i rifiuti, utilizzati successivamente nelle operazioni di ripascimento della cava.

Dunque almeno da tale data andava calcolato il termine massimo quinquennale di prescrizione, che sarebbe andato quindi a spirare il 2 luglio 2014, dovendosi ad esso aggiungere un periodo di sospensione, pari a complessivi 294, giorni per rinvio dell'udienza, dal 18/6/2013 all'8/4/2014, in accoglimento di istanza del difensore, con ulteriore slittamento del termine massimo al 22 aprile 2015.

Pertanto anche le censure formulate nel motivo di ricorso in esame appaiono manifestamente infondate.

7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013,

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Ciaffoni, Rv. 256463).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 10.11.2015

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)

Il Presidente
(Dott. Amedeo FRANCO)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 16 DIC 2015
IL CANCELLIERE
Luana Lazzani